



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 21 DEL 02/05/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 SUL TERRITORIO COMUNALE. DISCIPLINA PER L'ACCESSO DEI SOGGETTI IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ CONSENTITE. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- l'Organizzazione mondiale della sanità con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO che l'art.3 del D.L. n. 19/2020 menzionato, come ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26/03/2020, ha inteso delineare una cornice normativa all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto, prevedendo che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e **i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali**, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, purché non in contrasto con le misure statali.

VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 41 del Presidente della Regione Campania del 1/05/2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Obbligo di utilizzo delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni”.

PRESO ATTO che tra le disposizioni governative adottate con efficacia dal 3 al 17 Maggio, in particolare sono presenti le seguenti misure:

- **art 1, comma 1 lett. a)** *sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;*
- **art. 1 comma 1 lett z)** *sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*
- **art. 1 comma 1 lett ee)** *restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; art. 2 comma 1 richiama allegato 3)*
- **art. 2 comma 1.** *Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.*
- **art. 2 comma 8.** *Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.*

PRESO ATTO che l'ordinanza n. 41 del Presidente della Regione Campania del 1/05/2020 ha previsto:

2. *E' fatto divieto di rientro da altre regioni italiane nonché dall'estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente*

risiedenti nelle indicate località che ivi rientrano e fatti salvi gli obblighi indicati ai precedenti 1.1 e 1.3. (permanenza domiciliare con isolamento fiduciario)

3. Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del Golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall'estero – ove consentito dalle vigenti disposizioni statali- che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

RILEVATO che in considerazione dell'andamento della diffusione epidemiologica del virus Covid-19 e, nel contempo, della necessità della ripresa dell'attività economica del paese, il Governo ha emanato nuove misure, meno restrittive rispetto alle precedenti, per il contenimento del contagio;

RISCONTRATO che le misure sinora attuate si sono rivelate utili ed efficaci nel prevenire il contagio, sicché i casi, prontamente individuati e contenuti, sono rimasti a tutt'ora limitati al numero di due su tutto il territorio isolano;

CONSIDERATO che una strategia incentrata principalmente ad evitare focolai di diffusione locali, riducendo al minimo i contatti con la terraferma, controllando assiduamente e severamente gli arrivi e individuando “percorsi protetti” per le attività, oltre che costituire misura di massima protezione per la cittadinanza locale, altrimenti esposta con le obiettive specifiche difficoltà maggiori del contesto isolano, gioca anche un ruolo fondamentale nell'ottica di un rilancio del turismo, linfa vitale della maggior parte del contesto economico produttivo dell'isola.

VALUTATO che le disposizioni attualmente in vigore potrebbero comportare l'arrivo sull'isola di un flusso, allo stato attuale, non controllabile, di migliaia di persone, in considerazione:

- della particolarità del tessuto socio economico ad alta vocazione turistica del Comune di Capri che vede la presenza di 47 alberghi, 383 negozi, 267 tra B&B, affittacamere e case vacanze, 102 bar e ristorante, 10 parrucchieri ed estetisti, 10 attività di noleggio, ecc.. Queste imprese, anche se ancora sospese per la maggior parte, potrebbero avviare, previa comunicazione al Prefetto, attività di manutenzione, pulizia e sanificazione, etc, con eventuale spostamento sull'isola di innumerevoli soggetti impegnati a diverso titolo;
- della presenza sul territorio di numerose abitazioni di proprietà di persone, residenti e non, che, al momento non presenti sull'isola, stante l'ampiezza della previsione che consente il “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, sarebbero autorizzati allo spostamento nelle suddette abitazioni;
- della ripresa dell'attività edilizia che comporta lo spostamento contestuale di un notevole numero di maestranze impegnate che utilizzando di consueto i mezzi di trasporto marittimi delle prime ore del mattino, arrivano contemporaneamente, generando assembramenti ai punti di sbarco, nonché assembramenti nelle attese per accedere ai servizi di trasporto pubblico;

CONSIDERATO che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede l'adozione di misure di massima prevenzione e cautela per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- la presenza sull'Isola di un unico porto commerciale e turistico di ridottissime dimensioni ove necessariamente convogliano tutti gli arrivi, che, specie nella stagione primaverile ed estiva, vede un notevolissimo assembramento quotidiano di persone di non facile gestione;

- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;
- la particolare morfologia del territorio del Comune di Capri costituito da strade comunali e provinciali strette e tortuose che consentono il passaggio di mezzi di ridotte dimensioni con una esigua portata di passeggeri e da un centro storico, esclusivamente pedonale, con stradine che non garantiscono il distanziamento sociale in caso di percorrenza contemporanea di più persone;
- la presenza sull'isola di un unico presidio ospedaliero (G. Capilupi) di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri, che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi di tutte le presenze sul territorio in caso di afflusso improvviso di persone;

DATO ATTO

- che l'amministrazione comunale, avendo istituito un gruppo di lavoro con decreto n. 6 del 23.03.2020, nell'ambito del quale si avvale anche del supporto di esperti, sta elaborando le possibili soluzioni alle criticità individuate, che consentano una ragionata e ordinata ripresa dei diversi settori delle attività economiche presenti sull'isola, anche attraverso l'individuazione di nuovi modelli organizzativi dei servizi, che garantiscano sicurezza e serenità alla popolazione e nel contempo agli operatori economici e ai turisti, anche nell'ottica di un tempestivo rilancio dell'attività economica;
- che al gruppo di esperti è stato assegnato il compito di individuare i protocolli e le misure di sicurezza più idonee a garantire il flusso ed il deflusso degli arrivi sull'Isola nonché coniugare lo sviluppo sostenibile ed in massima sicurezza dei numerosi operatori economici;
- che fondamentale risulterebbe la praticabilità di test preventivi di verifica dell'eventuale contagio da effettuarsi prima dell'imbarco, oppure, allo sbarco sull'isola prima di avere accesso al territorio, di cui, ad oggi, ancora si attendono indicazioni da parte degli organi preposti;
- Che è in corso di progettazione e realizzazione la predisposizione di adeguata segnaletica nel porto commerciale, a Marina Grande e in tutte le aree pubbliche del Comune di Capri per consentire il rispetto del distanziamento sociale, come da nota del C.O.C. Comune di Capri – Protezione Civile, prot. n.9224 del 2/05/2020, inviata alla Regione Campania;

RITENUTO pertanto che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare e via terra e alla gestione degli arrivi al porto, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto

dell'art.3 del D.L. n. 19/2020, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

RITENUTO che, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, è necessario prevedere misure efficaci che regolino ed accompagnino, in modo ordinato ed omogeneo, la ripresa delle attività imprenditoriali sul nostro territorio, garantendo, “in primis”, il diritto alla salute per i cittadini e, nel contempo, una graduale, ordinata ripresa delle attività economiche ed imprenditoriali intervenendo nel seguente modo:

- E' indispensabile continuare a mantenere un controllo preventivo sugli arrivi in Capri al fine di pianificare e disciplinare gli sbarchi, evitando un afflusso eccessivo di persone che non consenta di garantire standard di sicurezza adeguati, una scorrevole percorrenza degli spazi di ridotte dimensioni all'interno del porto, un agevole e sicuro utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, nonché un'effettiva e scrupolosa sorveglianza da parte delle Forze dell'ordine sull'attuazione delle misure di prevenzione del contagio
- E' indispensabile, in considerazione dell'elevato rischio di contagio, ancor più elevato nel caso di soggetti asintomatici, individuare “percorsi protetti” per i soggetti che arriveranno sull'isola per lo svolgimento delle attività consentite regolando e monitorando lo svolgimento delle attività sul territorio;
- In un'ottica di equilibrata valutazione delle differenti esigenze, tenuto conto che già la ripresa delle attività consentite genererà numerosi arrivi sul territorio per comprovata esigenza lavorativa, occorre vietare, in questa prima fase, l'accesso al territorio alle persone provenienti da altro comune, il cui spostamento non sia motivato da assoluta urgenza o necessità

VISTI:

- **L'art. 1, comma 1 lett. d) del DPCM del 26/04/2020** il quale prevede che *è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*
- **l'articolo 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- **l'art. 50** comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]*”

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

CONSIDERATO che nella valutazione e bilanciamento dei diversi interessi nell'attuale situazione di emergenza Covid-19, a fronte della compressione di alcune libertà individuali - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - va data prevalenza alle misure a tutela della salute pubblica (Cons. Stato, sez. III, decreto 30.3.2020, n. 1553; Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, decreto, 7 aprile 2020, n. 122)

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale comunale e che non incidono sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

ORDINA

Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio comunale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:

- 1. E' fatto obbligo a tutti i soggetti titolari di un'attività consentita** ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora richiedano per sé stessi o per altri soggetti a diverso titolo impegnati per esigenze lavorative l'accesso al territorio comunale, **almeno 48 ore prima** dell'ingresso sul territorio comunale di Capri, **trasmettere** all'indirizzo mail protocollo.cittadicapri@legalmail.it **una dichiarazione** recante le seguenti informazioni:
 - Tipologia dell'attività da svolgere sul territorio;
 - Avvenuta comunicazione dell'avvio dell'attività al Prefetto, ove previsto;
 - Elenco nominativo, con relativa anagrafica, dei soggetti impegnati nell'attività da svolgere sul territorio
 - Orario di arrivo e di ripartenza dall'isola di Capri previsto per ciascun soggetto;
 - Luogo ove si svolge l'attività lavorativa;
 - Mezzo di trasporto pubblico o privato (obbligatoria indicazione della targa), con cui i soggetti indicati nella comunicazione compiranno lo spostamento dal porto al luogo di lavoro e viceversa;
 - Durata dell'eventuale permanenza sul territorio comunale (con l'obbligatoria indicazione dei giorni di permanenza, del luogo di pernottamento e del mezzo di trasporto per gli spostamenti dal luogo di lavoro a quello di pernottamento);
- 1.1 Il Comune, a seguito della comunicazione rilascerà al richiedente **un'attestazione di avvenuto controllo preventivo**. Qualora dalle comunicazioni ricevute si rilevi in alcune giornate e/o orari un eccessivo afflusso di persone, il Comune **si riserva di indicare giorni o orari differenti di partenza per e/o da Capri**. Tali orari e/o giorni differenti di partenza per e/o da Capri saranno indicati sulla scorta di una pianificazione degli arrivi e delle partenze effettuata seguendo l'ordine cronologico di trasmissione della comunicazione. Potrà essere accordata priorità nell'arrivo a Capri alle attività che garantiscano una permanenza dei soggetti sul territorio per tutta la durata dell'attività.
- 1.2 **I titolari dell'attività dovranno munire tutti i soggetti** indicati nella comunicazione dell'**attestazione di avvenuto controllo preventivo da parte del Comune di Capri**, che dovrà essere esibita allo sbarco unitamente al modulo di autocertificazione ministeriale;
- 1.3 Ai soggetti che ai controlli allo sbarco risultino non in possesso dell'attestazione richiesta **non è consentito l'accesso sul territorio**.

2. Ai soggetti pervenuti sul territorio comunale per lo svolgimento delle attività consentite dalle normative nazionali e regionali, è fatto obbligo di:

- a) esibire l'attestazione di avvenuto controllo preventivo da parte del Comune di Capri di cui al precedente della presente ordinanza punto 1.1 alle Forze di polizia al momento dello sbarco e/o imbarco e ad ogni successivo controllo;
- b) indossare i dispositivi di sicurezza quali mascherine facciali e guanti;
- c) limitare la permanenza sul territorio comunale al tempo strettamente necessario e strettamente indispensabile al lavoro da compiere o attività da porre in essere;
- d) non allontanarsi durante l'orario di lavoro dall'area di cantiere o dal luogo di lavoro indicato nella comunicazione di cui al punto 1;
- e) nell'eventuale orario non di lavoro osservare rigorosamente l'obbligo di isolamento fiduciario presso il luogo preventivamente comunicato come sopra al Comune, con espresso divieto di allontanamento dallo stesso;
- f) gli eventuali approvvigionamenti alimentari, di qualsiasi bene di consumo e di beni essenziali dovranno essere forniti esclusivamente mediante consegna presso il luogo di lavoro/cantiere o presso il luogo di pernottamento indicato nella comunicazione; i pasti potranno altresì essere ritirati presso i servizi d'asporto da non più di due soggetti per tutti i presenti sul luogo di lavoro;

3. E' fatto divieto di rientro da altri comuni ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nel Comune di Capri, a coloro che alla data di emanazione della presente ordinanza non sono presenti sul territorio isolano, fatto salvo i casi di assoluta urgenza o necessità, ovvero i soggetti già autorizzati in precedenza;

4. Ai fini di un controllo preventivo sugli effettivi motivi di assoluta urgenza e di necessità, tutti i soggetti che intendano effettuare uno spostamento con sbarco presso il porto di Capri, il cui spostamento non rientri nei casi di cui al punto 1 della presente ordinanza, devono comunicare, almeno ventiquattrore prima dell'ingresso sul territorio del Comune di Capri, all'indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it i motivi giustificativi dello spostamento, allegando la documentazione a supporto degli stessi, fatta eccezione per i motivi di salute urgenti e non preventivamente conosciuti. Tali soggetti dovranno obbligatoriamente essere muniti della conseguente **attestazione di avvenuto controllo preventivo;**

4.1 Ai soggetti che ai controlli allo sbarco risultino non in possesso dell'attestazione richiesta non è consentito l'accesso sul territorio;

5. E' esclusa ogni applicabilità delle misure sopra menzionate al personale medico e sanitario in servizio presso strutture pubbliche, alle forze dell'ordine, agli impiegati della pubblica amministrazione e delle società pubbliche;

6. E' esclusa ogni applicabilità delle misure sopra menzionate ai soggetti impegnati nelle attività di cui agli Allegati n. 1 e 2 del DPCM 26 Aprile 2020, nonché nelle attività di cui all'"Elenco Attività essenziali Capri", allegato alla presente ordinanza. Tali soggetti dovranno indicare nel modulo di autocertificazione ministeriale la specifica attività (con l'eventuale codice ATECO se attività rientrante nell' Elenco Attività essenziali Capri) e il luogo di lavoro sul territorio;

7. E' esclusa ogni applicabilità delle misure sopra menzionate ai soggetti diretti al Comune di Anacapri, che dovranno indicare nel modulo di autocertificazione ministeriale la specifica destinazione al Comune di Anacapri. Tali soggetti potranno unicamente transitare sul territorio di Capri in coincidenza dell'arrivo e della ripartenza dal porto, con divieto assoluto di permanere per qualsiasi motivo o ragione nel Comune di Capri

AVVISA

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.l. n. 19 del 25/03/2020 con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comandante della Polizia Municipale e ai presidi di Polizia presenti sul territorio affinché ne curino la doverosa attuazione

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Comando della Polizia Municipale
Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione
Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri
All'Ufficio circondariale marittimo
Alla Regione Campania
Alla Unità di crisi regionale
Alla Prefettura UTG di Napoli
Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Capri, li 02/05/2020

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente